



PRECARIETTO

LE NOTIZIE DAL MONDO DELLA SCUOLA PER I DOCENTI PRECARI

ANNO I – Numero **4**

GRUPPO INSEGNANTI PRECARI



**TUTTI
UNITI
SI
VINCE**

**GILDA DEGLI INSEGNANTI
CATANIA**

SOMMARIO

ADOLESCENTI AGGRESSIVI	1
LA BACHECA SINDACALE	2
NORMATIVA PRECARIATO	5
GILDA DEGLI INSEGNANTI DI CATANIA	9
TUTTOSCUOLANEWS.....	10
COME ISCRIVERSI.....	11

**IL GRUPPO PRECARI DELLA GILDA
DEGLI INSEGNANTI DI CATANIA
RICEVE MERCOLEDÌ POMERIGGIO
DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00**

ADOLESCENTI AGGRESSIVI

Da Freud all'esperimento di Bobo Doll

di Marianna Formisano

In un'epoca post moderna, la questione dell'aggressività assume un colossale rilievo sociale, psicologico e psicopedagogico. Per siffatta giustificazione, proporre una descrizione analitica del concetto d'aggressività non appare attuabile senza laboriosità. Ciò nonostante, abbiamo mezzi scientifici, utili a sostenere che le diverse forme d'aggressività si annidano in spazi di vita, i quali, generalmente, si costellano di insoddisfazione, disagio affettivo, emotivo e relazionale. Indiscutibilmente, con il termine aggressività s'intende il comportamento di un individuo o di un animale, rivolto a procurare alterazione e danno

ad un altro essere vivente. L'aggressività riconduce ad un atteggiamento imperioso, che offende pesantemente altri individui, annunciando poi la presenza di una persona remissiva, maltratta fisicamente e/o psicologicamente.

Il termine aggressività può essere inserito, in quel complesso specie - specifico di "condotte antisociali".

Un'altra disagiata questione, tuttavia, è quella concernente l'eziologia dei comportamenti aggressivi; ci si chiede, ossia, se essi siano da valutare come una tendenza naturale (forza corretta) o se essi siano da guardare, come apprese dal genere umano, nel corso dell'evoluzione ontogenetica.

Freud sorregge che la società odierna conferisce ai suoi elementi una guisa di abnegazione pulsionale, la quale toglie il respiro agli stimoli emotivi, procreando nei singoli individui uno stato d'irrequietudine, la quale a sua volta, affiora sotto



GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA
Viale Vincenzo Giuffrida, 172
95128 Catania

<http://www.gildacatania.it/>
E-mail: vincenzonicolosi@alice.it
Tel. 095 43 28 50 – Fax 095 50 40 16

forma d'aggressività. Secondo lo studioso, l'individuo possiede una "carica aggressiva", che concede a se stesso o agli altri: prendiamo ad esempio in considerazione la ferocia dei bambini nei confronti degli animali, le differenti forme di autolesionismo, che giungono, talora, a tentativi di suicidio.

Lo studio dell'aggressività in termini d'apprendimento sociale è stato portato avanti, viceversa, da A. Bandura, il quale sostiene che lo sviluppo umano ha origine dallo spazio di vita dell'individuo, in particolare, dal nucleo familiare, dall'educazione, dal gruppo dei pari, dal lavoro, dal quartiere.

In tal senso, i ragazzi apprendono le condotte aggressive espresse dal mondo adulto e/o dai coetanei, così come imparano differenti comportamenti: il saluto, la stretta di mano, il modo di abbracciarsi, ecc.

Le condotte antisociali, pertanto, sono costituite fondamentalmente da precetti accentratori, ostili, irruenti e negligenti, proseliti ad indifferenza per i diritti e gli onori degli altri. I soggetti aggressivi si sentono gratificati e soddisfatti personalmente, la loro gratificazione e la soddisfazione individuale viene prima d'ogni altra cosa. Le prime ricerche sperimentali avevano lo scopo di affermare che si poteva divenire aggressivi, finanche ispirandosi a qualcheduno.

Una considerevole prova di quanto detto sopra, riguarda l'esperimento di Bobo Doll: il pupazzo gonfiabile; il test fu eseguito accuratamente agli inizi degli anni '60 da A. Bandura e da altri suoi collaboratori. Furono formati tre gruppi di bambini, il primo gruppo osservava un adulto che dava calci e diceva vocaboli sconci ad un pupazzo di gomma, detto Bobo Doll, il secondo intravedeva un adulto che giocherellava placidamente con i balocchi, il terzo gruppo, quale gruppo di controllo fu lasciato libero, privato della visione sperimentale.

In secondo momento, i vari gruppi dei bambini furono invitati dai ricercatori a svolgere dei giochi con vari giocattoli, inseriti appositamente all'interno del setting; fra i giocattoli vi era anche Bobo Doll.

I ricercatori, dopo aver condotto la sperimentazione e dopo aver fatto il confronto tra i gruppi sperimentali ed i gruppi di controllo, giunsero ad affermare che i bambini incaricati di osservare il modello adulto aggressivo, si rifecero ad esso, assalendo il bambolotto, ma soprattutto si fecero vedere violenti anche divertendosi con altri giochi. I bambini degli altri gruppi, piuttosto, s'intrattarono pacificamente con i vari trastulli, senza esibire specifica impetuosità. In una serie di esperimenti, Bandura e suoi colleghi dello Standard University hanno dichiarato che le falsarighe violente sono prese a modello, soprattutto se i soggetti aggressivi si accorgono di essere ricompensati, seppur in maniera intermittente.

LA BACHECA SINDACALE



A cura del Prof. Nicolosi
responsabile Docenti precari
della Gilda degli Insegnanti di Catania

DALLA GILDA DI NAPOLI

I colloqui con i genitori e gli incontri per la consegna delle pagelle si sommano alle riunioni dei collegi dei docenti, alle ore di programmazione, alle verifiche di inizio e fine anno, alle ore in commissioni.

E così se, sommando tutte le ore di attività funzionali, si va oltre le 40 ore annue, i docenti hanno diritto al pagamento dello straordinario: 17,5 euro ad ora secondo il nuovo contratto.

È quanto stabilisce la sentenza 32917/07, r.g. 5344/06 del giudice del lavoro di Napoli, depositata il 27 novembre 2007. Una sentenza molto attesa, perché il pagamento dello straordinario è fonte continua di liti nella scuola. Il giudice monocratico ha chiarito che le attività funzionali all'insegnamento che rientrano nel monte ore dell'articolo 27, comma 3, lettera a) del contratto del 2003 (ora regolate dall'articolo 29, comma 3, lettera a) del contratto del 2007) sono costituite dalle riunioni del collegio dei docenti (comprese le riunioni delle commissioni), dalle attività di programmazione e verifica in itinere, quadrimestrale e finale, dall'informazione e dai colloqui con le famiglie sui risultati degli scrutini.

DIRIGENTE SCOLASTICO BATTUTO IN CONCILIAZIONE PRESSO L' U.S.P. DI BARI: NON INTENDEVA PAGARE LE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE.

Un dirigente scolastico di un istituto andriese ha inteso unilateralmente inventarsi un "recupero" per una inesistente flessibilità organizzativo - didattica mai deliberata dal Collegio docenti a fronte di una riduzione oraria per "pendolarismo" e/o motivazioni logistiche, comunque non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 26 comma 6 del CCNL 2002/05, rifiutandosi di corrispondere gli emolumenti a numerosi docenti dell'istituto utilizzati in supplenze in sostituzione dei colleghi assenti, dopo che era stato disposto peraltro ordine di servizio ai singoli interessati. All'uopo lo stesso Dirigente scolastico condivideva il tutto con motivazioni pretestuose ed infondate fornite a posteriori in sede di conciliazione, con cui

intendeva giustificare il proprio operato o meglio l'omissione del pagamento delle precitate supplenze per ritardi imputabili ai docenti all'inizio delle lezioni o ancor più al prolungato tempo della ricreazione, ed ancora, alla mancanza di autorizzazione ad effettuare le supplenze che erano state -a suo dire -prestate "su base volontaria"

Una vicenda a dir poco kafkiana che ha, però ,trovato la sua felice e positiva risoluzione grazie all'intervento del sindacalista **PROF. BARTOLO DANZI - Segretario provinciale e Regionale della UNAMS-Scuola (Federazione Nazionale Gilda UNAMS) per la Puglia** il quale ha assistito in data 25.1.2007 **ben 27 docenti** di tale istituto pronti a dare battaglia.

Il sindacalista riportava integralmente le argomentazioni contenute nell'istanza di conciliazione finalizzata a far ottenere ai 27 docenti la corresponsione degli emolumenti relativi alla sostituzione dei colleghi assenti effettuata nell'a.s. 2006/07, durante il periodo compreso tra il gennaio 2007 ed il termine delle lezioni, e respingeva integralmente le motivazioni addotte dal dirigente scolastico nella Sua nota prot. n.32/Ris. del 19.12.2007.

Innanzitutto , il prof. Danzi osservava la palese falsa applicazione dell'art. 26 , 7-8° comma del CCNL del 24.7.2003,poichè il Collegio dei docenti non aveva mai assunto una delibera circa la riduzione dell'unità oraria di lezione per motivazioni organizzativo - didattiche.

Invero, la riduzione era stata effettuata transitoriamente per motivazioni extra-didattiche, disciplinate **dalle C.M. n.243 del 22.9.79 e n.192 del 3.7.80, richiamate dall'8° comma del citato art. 26 del CCNL.** Tale riduzione oraria, pertanto, in base alla vigente normativa, non comportava alcun obbligo di recupero da parte del personale interessato. Il prof. Danzi precisava che qualunque riduzione dell'unità oraria di lezione per motivazioni esclusivamente didattiche ne comporta il recupero nell'ambito "delle attività didattiche programmate dell'Istituzione scolastica". Ciò dimostra che il recupero attuato dal Dirigente scolastico in maniera del tutto unilaterale attraverso le supplenze non può essere ricompreso nelle attività didattiche programmate dalla Scuola, essendo le supplenze stesse evento imprevedibile. Va da sé che l'eventuale recupero dovrebbe essere reso alla stessa classe che ha subito la decurtazione dell'ora, nel rispetto del monte ore annuale previsto dal D.P.R. n.275/99 sulla autonomia scolastica. Emerge ,inoltre , la palese disparità di trattamento effettuata dal Dirigente scolastico, in quanto il recupero tramite supplenze ha interessato solo alcuni docenti e ,comunque, non ha garantito il diritto allo studio degli alunni.

A tal punto, dopo tutta una lunga serie di argomentazioni inconfidenti che ha impegnato la trascrizione di un verbale di ben 13 pagine, il Dirigente scolastico, messo alle strette dal sindacalista che ha smontato passo passo ogni avversa argomentazione, ha dovuto cedere

riconoscendo ai 27 ricorrenti le ore per supplenza effettuate nell'arco temporale tra Gennaio 2007 e il termine delle lezioni.

ELEZIONI POLITICHE

Dopo solo due anni siamo chiamati di nuovo alle urne per rinnovare il Parlamento della Repubblica: significa che in primavera avremo un nuovo Governo ed un nuovo Ministro dell'Istruzione. E' naturale che noi, Associazione di docenti indipendente dai partiti, ci asteniamo dal commentare le cause che hanno portato a queste elezioni, ma è altrettanto doveroso che -ancora una volta - si scenda in campo per confrontarci con schieramenti e programmi politici, facendo sentire la voce degli insegnanti.

Siamo ben consapevoli che molto spesso i politici scrivono i programmi per strappare voti e poi, una volta eletti, non mantengono i loro impegni: si tratta di una storia molto vecchia, nata con il voto, basta leggere le promesse elettorali nell'antica Roma.Ciononostante, non possiamo tacere come sia stato particolarmente amaro constatare che coloro che ci avevano promesso molto per la Scuola, si siano clamorosamente contraddetti, soprattutto attuando quella politica di tagli e disinvestimenti che sta pericolosamente abbassando le condizioni di lavoro della docenza. Purtroppo una politica di perfetta continuità tra Governi di opposto colore politico. Tuttavia, possiamo riconoscere con orgoglio come la nostra costanza abbia ottenuto qualche risultato, anche se limitato al contesto culturale: nel Paese, nell'opinione pubblica, si è destato un nuovo interesse verso la Scuola. **Non siamo più** soli ad affermare la necessità, per il bene comune, **sia** di una Scuola seria, con insegnanti qualificati - non quindi un semplice parcheggio - , **sia** di ripristinare un minimo di disciplina , **sia** di valutare gli alunni in base al loro effettivo merito. La presa di coscienza che si sta diffondendo potrebbe significare un punto di partenza per convincere i governanti a cambiare la rotta disastrosa tenuta negli ultimi decenni. Cosa ci spetta, dunque? Dovremo , nelle prossime



settimane, fare un grande sforzo, cari colleghi, **sia come organizzazione, che come singoli docenti-cittadini**, impegnandoci con convinzione: **a chiedere con forza ed insistenza** ai politici di prendersi cura effettiva della Scuola e **ad esercitare**, nel contempo, una funzione **didattica**, tentando quindi di insegnare, a chi poco capisce di Scuola, quale sia la vera realtà, affinché non ci sia soltanto la **solita, scontata ed ipocrita** promessa di stipendi migliori, ma una comprensione di quanto la situazione sia diventata difficile. Questi i concetti basilari che vanno sostenuti: la Scuola Pubblica Statale **non sia considerata terreno di conquista** di una parte politica; la necessità di una **moratoria** nelle cosiddette riforme: non è possibile che ad ogni cambio di Governo la Scuola italiana venga devastata negli ordinamenti e nei programmi, i docenti hanno bisogno di un periodo di stabilità.

Concetti fondamentali, non c'è dubbio, ma che da soli poco varrebbero senza il principio, che poniamo ai politici in forma interlocutoria, dal quale ogni altro trae valenza, legittimità e forza: **“Conveniamo che la Scuola è un’Istituzione e che la funzione docente ha rilievo costituzionale”?** Se siamo d'accordo, non possiamo consentire allora che **gli insegnanti**, con la connivenza dei sindacati tradizionali, **siano trattati come impiegati** e che ad essi vengano applicate le stesse regole contrattuali e normative di questi ultimi. Un contratto specifico per gli insegnanti significa semplicemente trarre la conseguenza logica del dettato costituzionale, non per garantire presunti vantaggi corporativi ma perché tutelare la funzione docente è un interesse nazionale. Infatti, come si può garantire la libertà di insegnamento, prevista dalla Legge fondamentale se: l'autonomia della Scuola viene incentrata sul potere della dirigenza (tra l'altro neppure nominata nella Costituzione)? non viene considerato un riequilibrio dei poteri nell'

Autonomia, anche attraverso l'istituzione delle figura del Presidente del Collegio dei Docenti? l'insegnante viene incoraggiato non a far bene il proprio mestiere, cioè insegnare, ma ad occuparsi di altro, creare e compilare carte, partecipare a commissioni che si occupano delle cose più svariate e talvolta strampalate. Siamo convinti che l'autonomia scolastica interpretata come aziendalizzazione: ha provocato la nascita della figura del dirigente manager; ha precipitato i docenti nella logica impiegatizia dell'aggiuntivo e della contrattazione d'istituto con le RSU (oltretutto con criteri di democrazia sindacale risibili); **ha innaturalmente trasformato** la scuola in luogo di conflitto sindacale; **ha avvilito** le funzioni del Collegio dei docenti.

Su tutto questo incombe il pasticcio della riforma del titolo V della Costituzione: possibile che non si riesca a chiarire cosa fanno lo Stato, la Regione, la Scuola ?

A nostro sommo parere allo Stato dovrebbero competere i programmi nazionali, alle Scuole l'autonomia di adattarli parzialmente alla realtà locale, alle Regioni i poteri di organizzazione dei servizi scolastici sul loro territorio. Troppo semplice? Qui ci fermiamo perché non intendiamo sostituirci alla funzione del politico, a cui dovrebbe spettare la ricerca del bene comune. Tuttavia, non possiamo tacere la constatazione, ormai diffusa, che per la Scuola siamo vicini all'ultima chiamata. Molto danno è stato fatto, molta demotivazione è diffusa, soprattutto tra i docenti, i veri protagonisti del cambiamento, se coinvolti e valorizzati. Se la nuova legislatura non provvederà a comprendere la crisi profonda di una Scuola pubblica che, in tempi non lontani, aveva pure ottenuto riconoscimenti internazionali e ad agire con rapidità ed efficacia, la crisi di essa e dell'intero nostro Paese potrebbe essere irreversibile.

Rino Di Meglio



NORMATIVA PRECARIATO

INDENNITA' DI MATERNITA'

dal M.P.I

Si fa seguito alla Nota n. 1977 del 12/10/2007 riguardo la corresponsione del trattamento di indennità, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01, al personale collocato in astensione obbligatoria.

La disposizione normativa richiamata in oggetto stabilisce, all'articolo 2, che, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuerà, per il personale di cui sopra, anche il pagamento delle indennità di maternità spettanti.

Ciò premesso, nell' attesa che sia approntata sul sistema informativo (SID I) una procedura specifica per la gestione di questa fattispecie, si forniscono le seguenti prime istruzioni operative. Sino alla predisposizione di procedure informatiche ad hoc, il dirigente scolastico deve emanare il provvedimento di attribuzione del trattamento di indennità, il cui presupposto è il contratto individuale di lavoro per un servizio prestato presso la stessa scuola, terminato durante l' astensione obbligatoria o entro 60 giorni dall' inizio del periodo di astensione. Le comunicazioni potranno essere predisposte utilizzando all' uopo il modello in allegato e dovranno essere mantenute agli atti della scuola.

Le domande per la corresponsione dell'indennità devono pervenire all' ultima scuola di servizio, che deve predisporre il decreto secondo lo schema allegato, per il totale delle ore di servizio prestate, anche se in più scuole(in caso di più contratti contemporanei).

Al solo fine della trasmissione al Ministero dell' Economia e delle Finanze, dei dati riguardanti il trattamento di indennità necessari per l' attivazione del pagamento, la scuola deve utilizzare le funzioni del sistema informativo relative ai contratti di supplenza ex art. 40, seguendo esclusivamente le istruzioni reperibili nella nota tecnica allegata alla presente e in particolare dando la massima attenzione all' utilizzo del codice di identificazione da anteporre al protocollo in sede di registrazione. E' molto importante che la lettera "I" preceda il numero di protocollo per individuare l' attivazione dell' indennità e non dello stipendio. E' da tenere presente che se, durante il periodo in cui percepisce l' indennità, la dipendente è destinataria di altro contratto di supplenza, la stessa deve esprimere opzione tra contratto di supplenza e indennità di maternità. Sarà cura della segreteria scolastica che predispose il contratto verificare, preliminarmente alla stipula, la presenza di un eventuale decreto di indennità e acquisire la cessazione dell' indennità medesima. E' di fondamentale importanza che le segreterie

accertino che non ci siano sovrapposizioni temporali tra il periodo di corresponsione dell'indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento, utilizzando allo scopo le funzioni SID I di interrogazione del fascicolo personale. La segreteria scolastica è autorizzata a modificare, se necessario, la data di cessazione di un contratto, anche se stipulato presso un' altra scuola. Tutto ciò per consentire la conseguente tempestiva variazione delle competenze stipendiali erogate al dipendente.

In tutti i casi in cui il SID I esclude la trattazione automatizzata la segreteria scolastica invierà il provvedimento cartaceo alla DPSV competente(Nota n. 24056 del 19 dicembre 2007). I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sono pregati di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche funzionanti nell' ambito territoriale di competenza copia della presente circolare, che è diramata altresì via intranet ed internet.

I DOCENTI DI SOSTEGNO NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME "TAPPABUCHI"

A cura dell'ufficio legale della Gilda degli insegnanti di Napoli

Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di colleghi momentaneamente assenti. Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998 la n. 202, prot. 17337(emessa su richiesta della Gilda degli insegnanti di Napoli), deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene in sede di contrattazione d'istituto.

È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L.104/92 che dispone chiaramente:

"Gli insegnanti di sostegno assumono la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" (vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993).

Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno da parte dei Dirigenti Scolastici, per anni tollerato dall'amministrazione scolastica, in molti casi ha



compromesso i processi d'integrazione in favore degli alunni diversamente abili.

L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del diversamente abile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.

In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione.

Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il richiamato principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Considerato che la sospensione delle lezioni in determinati periodi dell'anno non comporta necessariamente la sospensione delle attività didattiche, che anzi attività didattiche programmate possono svolgersi durante la sospensione delle lezioni;

Considerato quindi che il personale docente è a disposizione della scuola nei periodi di sospensione delle lezioni per le eventuali necessità didattiche;

Considerato che le attività didattiche, ai sensi del comma 2 dell'art. 74 del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno, oltre al periodo necessario per lo svolgimento degli esami di maturità;

Atteso che il comma 9 dell'art. 19 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4/8/1995 stabilisce che le ferie debbono essere fruiti su richiesta degli interessati, di norma nel periodo di sospensione delle attività didattiche e quindi nei mesi di luglio ed agosto, ferma restando la possibilità di fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni o, limitatamente a sei giorni, anche durante la rimanente parte dell'anno;

Tutto ciò premesso, in merito alla fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato, si **concorda** quanto segue: **per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo**

determinato che, durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

NOMINARE SUPPLENTI SALTANDO LA GRADUATORIA È ABUSO D'UFFICIO

(Cassazione 32933/2001)

Conferire una supplenza temporanea ad un insegnante che non ne ha diritto in quanto preceduto in graduatoria da un altro supplente, che per di più ha accettato l'incarico, può costituire il reato di abuso d'ufficio. Questo il principio stabilito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.323 del codice penale inflitta dalla Corte di Appello di Torino alla direttrice didattica di una scuola elementare che aveva chiamato ad una supplenza temporanea un insegnante, nonostante un'altra insegnante, che la precedeva in graduatoria, avesse vinto il ricorso gerarchico, avesse accettato con telegramma l'incarico e si fosse presentata il giorno successivo per prendere servizio. Per la Suprema Corte non sussisteva la "mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo" - presupposto previsto dalla legge per la decadenza dalla supplenza - in quanto l'insegnante si era presentata per prendere servizio il giorno successivo al preavviso; inoltre, il dolo della direttrice didattica - richiesto per la configurazione del reato di abuso d'ufficio - era confermato dal fatto che la stessa aveva inviato la comunicazione dell'accoglimento del ricorso gerarchico nel recapito di Valenza, pur essendo perfettamente a conoscenza che l'aspirante supplente risiedeva a Campofranco. In tal modo, era stato cagionato all'insegnante quel "danno ingiusto" richiesto dalla legge per la configurazione del reato, consistente nella mancata attribuzione alla stessa della supplenza temporanea e nella successiva retrocessione in graduatoria, con effetti economici negativi. *(25 ottobre 2001)*

L'AGGIORNAMENTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NON È AUTOMATICAMENTE OBBLIGATORIO PER TUTTI.

"L'aggiornamento non è più un obbligo-dovere, ma un diritto dei docenti . Molti dirigenti sostengono che quando l'aggiornamento viene approvato dal Collegio dei docenti diventa automaticamente obbligatorio per tutti. Non è così. Tuttavia, se si vuole evitare logoranti discussioni con il dirigente, dobbiamo aver cura di far mettere a verbale una dichiarazione che esplicita il carattere non obbligatorio dell'impegno."



Questo è l'esito del ricorso gerarchico presentato a giugno del 2002 da due docenti della Gilda di Treviso, assistiti dallo Studio Legale D'Angelo e Arciprete,

Il citato parere, spingendosi oltre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, precisa anche che, se il Collegio Docenti non individua i criteri di realizzazione e partecipazione dei docenti ad un corso di aggiornamento e se i docenti, da parte loro, esprimono soltanto, in qualità di componenti il collegio, una condivisione dell'iniziativa avviata, non può essere invocato dal dirigente scolastico un obbligo alla loro frequenza al corso.

NON È NECESSARIO RECUPERARE LE ORE PERDUTE PER ELEZIONI.

Infatti in occasione delle diverse consultazioni elettorali politiche ed amministrative, le sezioni elettorali sono prevalentemente ubicate all'interno di edifici scolastici, e si pone quindi, di volta in volta, il problema della consegna dei locali ai comuni per l'installazione dei seggi elettorali e della conseguente sospensione dell'attività didattica. In relazione a ciò il MIUR, su richiesta del Ministero dell'Interno, emana specifiche circolari che prevedono, di norma, un periodo di sospensione delle lezioni. In tali circostanze le lezioni vengono sospese e i docenti non prestano la loro attività didattica. Anche il personale ATA non è tenuto al servizio qualora i locali dove abitualmente lavora siano inaccessibili per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni in parola, come di regola avviene. Le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, indipendente dalla volontà dell'Istituzione scolastica, nè il Dirigente potrebbe negare i locali al Comune, ostacolando il regolare svolgimento di una consultazione elettorale. Tali assenze non sono ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi non possono nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. I giorni di lezione perduti per tali cause esterne (al pari di nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.) non vanno recuperati. L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994. Vale il caso di ricordare che i giorni eccedenti i 200 di legge sono stabiliti dal calendario regionale:

1) per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 7 bis del D.Lgs. cit.),

2) per fronteggiare eventuali non prevedibili eventi (cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche) che possano comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico

(come specificamente indicato nelle premesse alle deliberazioni delle Giunte regionali sul calendario scolastico).

Se poi essi, come nel caso in esame, superino tale tetto, non è necessario recuperarli perché della stessa natura che ne ha giustificato la decurtazione. I DS procedono spesso e volentieri a convocare Consigli d'Istituto e/o Collegi Docenti per deliberare in merito al recupero dei giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore e, di conseguenza, per modificare le delibere relative alla durata dell'anno scolastico, ma, allo stato, dalla normativa vigente non risulta per tali casi alcun obbligo a provvedere in tal senso.

ARTICOLO 37 NUOVO CONTRATTO

L'articolo 37 del nuovo contratto, a proposito del docente titolare che, dopo un periodo di assenza di 150 giorni, rientra dopo il 30 aprile, recita: "... Per le medesime ragioni di continuità didattica **il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.** Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. La continuità salvaguardata non è quella del docente, ma degli studenti. Essa, pertanto, comporta la proroga del contratto indipendentemente dall'essere il supplente abilitato o meno. Poiché i contratti vanno stipulati per far fronte alle reali esigenze, spesso si verifica la stipula di 2 contratti, di cui il secondo relativo esclusivamente agli scrutini. Il punto di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 37 del CCNL 2007 che così dispone: "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali." Alla luce di quanto sopra, il titolare, avendo superato solo il periodo di novanta giorni di assenza, non rientrerà in servizio nelle classi terminali e in queste sarà prorogata la nomina del supplente fino alle operazioni di scrutinio.

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

Per le graduatorie ad esaurimento, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli della terza approvata con DM 27/07 (B.3), il servizio svolto



nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Per le graduatorie di istituto di terza fascia il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico per le altre graduatorie (all/to A, DM 131/07).

ORE RELATIVE ALL'ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

La normativa vigente è la OM 446/97. Il comma 7 dell'art. 7 prevede che *"Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito"* (gli articoli indicati fanno riferimento al Ccnl 1995 allora in vigore, ora vedi l'art. 29 Ccnl 2007). *Rebus sic stantibus*, secondo l'interpretazione corrente i docenti a tempo parziale sono tenuti a svolgere per intero le 40 ore di Collegio docenti, programmazione e verifica d'inizio e fine anno, incontri informativi con le famiglie (art. 29 comma 3, lettera A del CCNL) mentre ridotte in proporzione sono solo quelle (fino a 40) di Consiglio d'Interclasse e Intersezione (art. 29 comma 3, lettera B). In base a questa interpretazione gli insegnanti con contratto di lavoro a tempo parziale finiscono col lavorare gratis per un certo numero di ore. In altri termini, se si ha riguardo soprattutto al part time verticale, questo viene a connotarsi di profili di indubbia orizzontalità, visto che questi impegni "funzionali" finiscono il più delle volte per non rientrare negli stessi giorni in cui si è impegnati per le lezioni, vanificando la ragione stessa del particolare rapporto di lavoro.

CONGEDI PARENTALI

L'art. 32 del D.L.vo 151/2001 stabilisce che: *" Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita,*

*ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo....."*L'art. 12 - comma 4 - del CCNL vigente recepisce tale regolamento e modifica il trattamento economico previsto con una disposizione più favorevole (i primi trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato sono retribuiti per intero, ecc.). Dalla interpretazione letterale della norma si può desumere che il congedo è riferito ad ogni bambino, quindi nel caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto di fruire per ogni figlio dei congedi previsti dall'art. 32. In sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori ((i primi 30 giorni con l'intera retribuzione e il rimanente periodo ridotto al 30 %). Sempre per ogni figlio l'interessata ha diritto al congedo per malattia così come previsto dal CCNL - comma 5 - dello stesso art. 12, *" successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita per intero"*.

PUNTEGGIO DOPPIO

Per i docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) il servizio svolto nelle piccole isole (e negli istituti penitenziari) è stato valutato doppio dall'a.s. 2003/2004 fino all'a.s. 2006/2007. In applicazione del comma 605, lettera c della legge Finanziaria 2007 - laddove stabilisce l'abrogazione con effetto dal 1 settembre 2007 della disposizione di cui al punto B.3, lettera h, della tabella di valutazione dei titoli allegata al Decreto-Legge 7 aprile 2004, n. 97 - si conferma che dall'anno scolastico 2007-2008 ha cessato di avere valore con efficacia generale il riconoscimento del doppio punteggio per tutte le fattispecie.

CONFERIMENTO SUPPLENZE

Per le supplenze temporanee il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (DM 131/07). Nel caso specifico l'8 Giugno ,termine delle lezioni. La collega sarà mantenuta in servizio sino agli scrutini e valutazioni finali, con proroga del primo contratto. Se il collegio finale è convocato oltre tale data l'insegnante non vi parteciperà.





**GILDA DEGLI
INSEGNANTI**

**D
I
C
A
T
A
N
I
A**

PRECARI: SCATTI DI ANZIANITÀ, AVANTI TUTTA!

Prosegue la battaglia della Gilda degli Insegnanti contro le discriminazioni sul fronte retributivo tra personale docente di ruolo e precari. Appellandosi alla sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo la quale anche i docenti a termine hanno diritto agli scatti di anzianità la Gilda degli Insegnanti di Catania sta avviando l'azione legale per vedere riconosciuti il **diritto alla stabilizzazione ed in subordine al riconoscimento degli scatti stipendiali per tutti i docenti** che da anni sono utilizzati dallo Stato in condizione di precarietà.

Il ricorso avrà un costo minimo e simbolico per tutti i Docenti precari iscritti al sindacato della Gilda degli Insegnanti di Catania che saranno rappresentati e difesi, giusta procura, dall'Avvocato Ferrarotto .

I Docenti precari iscritti e non iscritti al sindacato che vorranno avere delucidazione su come aderire all'azione legale potranno rivolgersi presso la sede di Catania via Vincenzo Giuffrida 172 tel 095/432850 il Lunedì-Mercoledì – Venerdì dalle ore 17,00 alle 19,00 o la sede di Caltagirone viale Milazzo 169 il Martedì dalle 15,00 alle 17,00 tel.0933/22947



TUTTO SCUOLANEWS

ESAMI DI STATO

Tutti i docenti, purché compresi fra quelli citati dalla CM 20/08 relativa alle commissioni d' esame, sono tenuti a presentare domanda, se non individuati come membri interni, per gli esami di stato. Ai titolari a tempo indeterminato vanno aggiunti i supplenti annuali, fino al termine delle attività didattiche ed al termine delle lezioni i cui contratti vengono prorogati automaticamente in presenza di esami come riportato nei contratti sottoscritti dai singoli docenti.

TAGLI ORGANICI 2008

Dal 2001 al 2007 la scuola pubblica ha visto dimezzare i finanziamenti in modo inesorabile: dai finanziamenti per i supplenti, a quelli per l'offerta formativa e il funzionamento amministrativo. La finanziaria 2008 prevede ulteriori tagli fino al 2011. Solo le scuole private vedono lievitare i propri proventi. Tempi duri per i precari. I finanziamenti per le supplenze sono diminuite del 46% dal 2004 al 2007.

Gli stanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa sono scesi del 31%, passando dai 258 milioni del 2001 ai 179 del 2007, mentre gli stanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico è passato dai 331 milioni ai 108, ben il 68% meno.

Di contro le scuole private hanno visto una progressiva crescita dei propri finanziamenti già dal 1996 con il governo di sinistra, arrivando a racimolare al 2001 ben 476.660.280 milioni, per passare al 2006 a 566.810.844 milioni. Il Min Fioroni nel 2007 ha incrementato il contributo di ulteriori 100 milioni di euro. L'attuale legge finanziaria (2008) ha programmato ulteriori tagli (definiti in modo soft "razionalizzazione") fino al raggiungimento della cifra totale di meno 47 milioni suddivisi in modo equo tra gli anni fino al 2011.

I DOCENTI DI SOSTEGNO CAMBIANO TITOLARITÀ?

È stata depositata nei giorni scorsi presso la Conferenza Stato, Regioni e Autonomie locali la bozza di una intesa che dovrebbe essere discussa e approvata prima di Pasqua e che riguarda l'integrazione degli studenti handicappati. Il testo è stato proposto dal ministero della pubblica istruzione e prevede che a livello territoriale i diversi livelli istituzionali (scuola, asl ed enti locali) concorrano in sinergia ad assicurare accoglienza e integrazione ai ragazzi portatori di handicap. Il documento puntualizza e

approfondisce la materia dell'integrazione sociale, cercando di darne una impostazione sistematica e funzionale. In coda al documento vi è una novità interessante. Si prevede, infatti, che i docenti di sostegno, anziché essere titolari presso una istituzione scolastica, come capita attualmente, siano in carico ad una unica scuola polo del territorio. Dalla scuola polo, in cui sarebbero tutti titolari, dovrebbero poi essere assegnati alle singole scuole, salvaguardando possibilmente la continuità didattica. Una specie di task force di zona per l'integrazione. Si tratta di una piccola rivoluzione su cui i sindacati degli insegnanti hanno dato presumibilmente il loro placet, ma che potrebbe creare qualche problema ai docenti per la non coincidenza tra sedi di titolarità e sede di servizio scelta della sede. Ad ogni modo l'Intesa, se approvata, difficilmente potrà essere applicata già dal prossimo anno scolastico, visto che gli organici del personale per le titolarità sono già stati definiti.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: "SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE"

L'Amministrazione, presenti i rappresentanti del gestore del sistema informativo, ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali l'imminente attivazione della procedura relativa allo "scioglimento delle riserve" nelle graduatorie ad esaurimento, per il quale, come di consueto, si fisserà il termine al 30 giugno 2008. A tal fine sarà emanato, a breve, lo specifico decreto. Si registra, al riguardo, una novità rilevante: la presentazione delle domande avverrà, infatti, in applicazione del "codice dell'amministrazione digitale" (ex decreto legislativo 82/05) esclusivamente con modalità web, eliminando completamente l'inoltro di qualsiasi documentazione cartacea. Sarà introdotto, cioè, un sistema di invio e ricezione delle domande completamente informatizzato (utilizzabile presso qualunque luogo in cui sia presente un computer collegato alla rete internet) che dovrebbe consentire - oltre ad un notevole risparmio circa i tempi di acquisizione delle stesse - la garanzia della correttezza dei dati che saranno inseriti nel sistema direttamente dagli aspiranti interessati. Detta procedura riguarda gli aspiranti già inseriti con "riserva" nelle graduatorie ad esaurimento ed in attesa di conseguire il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno in quanto iscritti:

- ai corsi speciali indetti con D.M. 85/05;
- ai corsi SSIS, COBASLID, "Didattica della musica";
- ai corsi di laurea in scienze della formazione
- ai moduli aggiuntivi per il sostegno presso le SSIS, i COBASLID e le facoltà di scienze della formazione.



COME ISCRIVERSI ALLA GILDA DEGLI INSEGNANTI

FEDERAZIONE GILDA UNAMS
GILDA degli INSEGNANTI

L'ufficio pagatore Tesoro n. partita fissa
 Ente locale

C. F.

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
abitante a CAP
via tel.
cell. e-mail

Nome scuola

Comune

Infanzia Primaria Media Sup.

Materia

Tempo Indeterminato (ruolo) Tempo Determinato (non ruolo)

autorizza l'Amministrazione a trattenere mensilmente, a decorrere da la somma di € 7,00 (sette/00) (esclusa tredicesima).
Tale somma sarà versata sul cc/p n. 78003001 intestato a "GILDA NAZIONALE COMITATI BASE INSEGNANTI" Roma.
Il/la sottoscritto/a contestualmente revoca la delega a trattenere

quote mensili a favore di

Tale delega di riscossione si intende tacitamente rinnovata annualmente, ma PUO' ESSERE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art. 10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statuari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Data

FIRMA
(leggibile per esteso)

- 1) Ritagliare il modulo;
- 2) Fotocopiarlo in triplice copia;
- 3) Inviare le tre copie, debitamente firmate, per posta al seguente indirizzo:

GILDA DEGLI INSEGNANTI
via V. Giuffrida, 172 - 95127 Catania
o portarlo in sede il Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 17,00 alle 19,00



PER TUTTI COLORO CHE SONO ISCRITTI AL SINDACATO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DI 7 EURO E' COMPRESA L'ASSICURAZIONE CON LA REALE MUTUA

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente sugli assicurati per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovatisi sotto la responsabilità degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la pubblica amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei confronti degli assicurati.

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Ricordiamo che tutti i nostri associati, attraverso l'iscrizione al sindacato, risultano anche assicurati con due polizze, una di responsabilità civile contro terzi ed una di infortuni in itinere (quindi durante la permanenza nel luogo di servizio e fino ad un'ora prima e dopo il termine dell'orario di servizio nel percorso casa-lavoro).

Per l'apertura del sinistro, che deve avvenire entro 40 giorni dall'incidente, l'insegnante deve:

- compilare, con dati il più possibile precisi, l'apposito modulo di denuncia del sinistro (reperibile nei nostri siti nazionali: www.samgilda.it e www.samnotizie.it);

il Segretario Provinciale della GILDA deve:

- dichiarare (nell'apposito modulo) che l'insegnante è veramente iscritto al nostro sindacato;
- inviare alla Segreteria Nazionale:
 - a) il modulo con la denuncia del sinistro, sottoscritto dall'insegnante;
 - b) la dichiarazione del Segretario Provinciale della GILDA riguardante l'iscrizione dell'insegnante al Sindacato;
 - c) ogni altra documentazione utile, almeno:
 - il verbale del pronto soccorso (nel caso di infortunio);
 - il verbale di denuncia dell'incidente presentato a scuola (nel caso di responsabilità civile).

Sarà la Segreteria Nazionale a controfirmare la dichiarazione del Segretario Provinciale e ad inviare alla Reale Mutua Assicurazioni la richiesta di apertura del sinistro, il tutto ENTRO I 40 GIORNI DALL'INCIDENTE.

Gli insegnanti devono conservare i documenti originali, da esibire ai competenti:

- a) medico incaricato (infortunio) oppure
- b) perito (responsabilità civile),

che contatteranno i singoli docenti per un incontro utile alla valutazione dei danni e la conseguente liquidazione.

CHIUSURA DI SINISTRO

Nel caso di infortunio più grave che abbia richiesto un ricovero o una terapia prolungati, non evidenti dall'originale certificato che è stato già utilizzato per la richiesta di apertura del sinistro presso l'Assicurazione (pratica istruita dalla sede nazionale della GILDA, a Trieste), è opportuno inviare una conclusiva certificazione - o dell'INAIL o del proprio medico curante - per la chiusura del sinistro. Il certificato, che va inviato dall'interessato direttamente al GILDA via fax al n. 040 7606176, deve dichiarare la guarigione e l'esistenza o meno di postumi.

Sarà compito della sede nazionale inviare alla Compagnia di Assicurazione la conseguente richiesta di chiusura del sinistro.

In tal modo il perito liquidatore sarà avvisato e si metterà in contatto con l'infortunato, che potrà esibire tutta la documentazione utile a quantificare il danno.

GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA

**Via Vincenzo Giuffrida 172
Tel.: 095.432850 Fax: 095.504016**

E-mail : vincenzonicolosi@alice.it

Sito Web : www.gildacatania.it

COORDINATRICE PROVINCIALE:

prof.ssa Cavallaro Cettina

VICE COORDINATORE PROVINCIALE:

prof.re Tortorici Filippo

COORDINATORE PRECARI:

prof.re Nicolosi Vincenzo

